

Stralcio del COMUNICATO STAMPA del 9.8.2015

Banca d'Italia fino al 26/2/2015 aveva sempre vinto nei ricorsi contro procedure di amministrazione straordinaria (così tecnicamente è definito il commissariamento), ossia fino a quando la IV Sezione del Consiglio di Stato ha dato ragione agli ex amministratori della Banca Popolare Spoletina, quando solo 7 giorni prima, la stessa sezione con lo stesso giudice relatore, aveva respinto il ricorso dei vertici depositi di Bene Banca.

Una situazione alquanto strana, in quanto la sentenza sul ricorso inerente la Popolare Spoletina è stata rilasciata 7 gg dopo quella sul caso Bene Banca, quando la Camera di Consiglio si era tenuta ben prima della rispettiva per la bcc benese, ossia il 18 dicembre 2014 contro il 20 gennaio 2015.

Probabilmente se le sentenze avessero rispettato l'ordine della Camera di Consiglio, l'esito sul ricorso dei vertici depositi di Bene Banca sarebbe stato diverso, essendoci stato un precedente in materia così eclatante.

Ma il Consiglio di Stato comunque ha riconosciuto "la peculiarità" del caso Bene Banca, compensando le spese di lite, quando normalmente le spese seguono la soccombenza.

Il Portavoce del Comitato ha poi rammostrato a tutti - con la proiezione sul maxi schermo - i documenti ufficiali depositati dalla difesa di Banca d'Italia nei ricorsi proposti dagli ex amministratori avanti il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato, da cui si evince la tenuta da parte della Vigilanza di una procedura alquanto dubbia.

Se da un lato la giurisprudenza sancisce che la Banca d'Italia gode della massima discrezionalità ed autonomia tanto che il sindacato del Giudice è ammesso solo ai casi di manifesta erroneità od irragionevolezza, dall'altro lo stesso Consiglio di Stato in una sentenza del 2013 stabilisce infatti che nei provvedimenti ove non vi è questione sulla discrezionalità tecnica, vige però l'obbligo insopprimibile dell'Autorità procedente di seguire scrupolosamente le procedure, che costituiscono – proprio in ambiti caratterizzati da discrezionalità tecnica – il primo elemento di salvaguardia per le posizioni soggettive dei terzi coinvolti !!

E dal verbale della seduta del Direttorio che ha deliberato di proporre al MEF il commissariamento, unico documento prodotto sin dall'inizio dalla difesa di Banca d'Italia, si trova in effetti il riferimento all'"Appunto" del REA del 10.4.2013, indicato come allegato 16, e alla "Proposta" rivolta al Ministero, indicato come allegato 17.

Eppure, tali documenti sono stati effettivamente prodotti agli atti del procedimento soltanto a seguito di numerose insistenze da parte della difesa di Bene Banca e di resistenze opposte dalla difesa di Banca d'Italia e, per di più, soltanto in limine litis (15/1/2014) e cioè appena prima dell'ultima udienza utile (5/02/2014).

Dall'esame della protocollazione in calce ai diversi documenti, invero, emerge una **singolare discrasia**: il numero di pagina interno recato dall'"Appunto" R.E.A. (**141236/2013**), che dovrebbe precedere il verbale e la "Proposta" del Direttorio, essendone ad ogni buon conto il presupposto, è invece superiore a quello della "Proposta" (**139339/2013**), a sua volta però inferiore a quello del verbale (**167633/2013**), rispetto al quale dovrebbe invece essere successivo.

Anche e soprattutto il numero di protocollo esterno recato dal verbale (**0374392/2013**) risulta

superiore a quello della “Proposta” (0372034/2013), rispetto al quale invece avrebbe dovuto essere inferiore, essendo il primo atto logicamente antecedente al secondo.

In definitiva, alla stregua dei numeri di protocollo così “ordinati”, questa risulta essere la sequenza degli atti adottati nel corso della procedura interna a Banca d'Italia: “Proposta”, “Appunto” REA, “decisione e verbale del Direttorio”.

Per di più, mentre la “Proposta” e il verbale recano l’indicazione della data (entrambi il 16.4.2013), l’ “Appunto” ne è stranamente sprovvisto.

È evidente l’anomalia, se non l’illegittimità tout court della procedura, laddove la protocollazione degli atti mette in luce come la “Proposta” al Ministero abbia indebitamente preceduto, pur non potendo prescindere, sia l’istruttoria del R.E.A. ed il successivo “Appunto per il Direttorio”, sia la seduta del Direttorio stesso ed il relativo verbale.

Proprio da un approfondito esame dei documenti prodotti dalla difesa di Banca d'Italia , sono sorte le perplessità con riguardo all'effettivo ruolo svolto dal Direttorio nell’ambito della procedura di ammissione all’amministrazione straordinaria di Bene Banca e, più in generale, al rispetto delle competenze di ciascun organo coinvolto, così come stabilite dalla normativa in materia.

Soprattutto, sia il R.E.A. nel suo “Appunto” del 10.4.2013 (o meglio asseritamente riconducibile al 10/4 in quanto sprovvisto di data), sia il Direttorio nel verbale della seduta del 16.4.2013 osservano che “anche le imminenti elezioni per il rinnovo cariche non appaiono in grado di assicurare la necessaria discontinuità nella gestione aziendale”.

Tuttavia, il termine ultimo per la presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche in Bene Banca, la cui votazione era prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria del 4.5.2013 , sarebbe spirato il 20.4.2013 e fino alle ore 13.00 di quel giorno avrebbe potuto giungere la candidatura di chicchessia tra i circa settemila soci di Bene Banca.

Risulta pertanto quantomeno singolare che la Vigilanza di Banca d'Italia abbia potuto, già al 10.4.2013, dare per certo che non vi fossero liste in alternativa al Consiglio d’Amministrazione uscente e che fosse o sarebbe stata presentata – esclusivamente – la ricandidatura di quest’ultimo, quando questa effettivamente è stata depositata solo in data 17.4.2013.

Preveggenza, sfera di cristallo ??

Ecco questi sono gli elementi alla base della querela di falso presentata già nel 2014 dall’ex Presidente Bedino, contro il Legale Rappresentante pro tempore della Banca d'Italia.